I. R. Delegazione Provinciale di Milano.

N° 443.

Milano 1° Xbre 1829

Fol XC.
Dit. III
Cap. II

Paolo Bianchi uno degli Utenti d'Olona nel ricorso A. presentato all'Amministrazione del Fiume Olona,
A. li 29. Agosto 1829. espose di avere fatto un rialzo di circa p.b. nell'edifizio interno della propria di
lui folla di Carta posta sul Fiume Olona in territorio di Cajrate, e per tale oggetto di avere fatto
esperimento per condurre l'acqua d'Olona nella folla stessa, e dopo diversi esperimenti di essere
riescito ad introdurre l'acqua nella folla stessa, mediante una ruota di Sedici Secchia posta di mu
:ro sulla stessa fuga, e ciò in surroga della bocchetta, che prima esisteva; e che col giorno vegli ai
essendo riescito il detto esperimento, ne partecipò l'occorrente all'Ufficio d'Olona, onde gli venisse ac
:cesso di continuare l'esercizio, senza cauzione di altro Utente vicino.

Tutte le suindicate opere vennero fatte dal prenominato Paolo Bianchi senza la preventiva necessaria licenza dell'
Ufficio d'Olona.

Essendo comparso personalmente il detto Paolo Bianchi avanti l'ufficio d'Olona nel sovraindicato giorno 2.
Agto 1829., e essendosi rifiutato di sottoporsi alla spesa di una visita, qualora indispensabile per
conoscere le circostanze locali, e per quanto poteva essere di uniformità al prescritto dalla Legge
B. Olona, ed all'interesse dei terzi; l'Amministraz.e del Consorzio d'Olona con sua ordinanza B. 2
Agto ingiunse allo stesso Paolo Bianchi di levare nel termine di giorni sei il nuovo rodigine, non
li suoi ancestori, sotto comminatoria in caso diverso di agire a termini di vegliante Regolam.to d'Or

Con Rimostranza C. 5. Settembre 1829. N. 368. Giu.s Ut.e Bianchi Mugnajo al Mulino Folla in territor
C. Cajrate notificò all'Amministraz.e d'Olona l'arbitraria novità commessa dal Sudd.o Paolo Bi
e disse che fosse chiamato all'ordine l'Innovatore con un sollecito provvedimento, protestando
che poteva essere di ragione li danni spese, e conseguenze per la lesione de' suoi diritti, e per
continuata molestia che gli si faceva, non senza danno pure del libero corso del Fiume, ed
:colo frapponevano li piantati alla sbocco della Canale inferiore esistente tra il contromuro
Casa, ed il primo Canale di vivo.

L'Amministrazione del Consorzio d'Olona, che già aveva con l'Ordinanza 29. Agto 1829. sudimosso

ingiunto al detto Paolo Bianchi di levare nel termine di giorni Sei il nuovo rodigine, e li suoi ancessorj; con la successiva Ordinanza 12. Settembre 1829. ha deliberato di invitare lo stesso Paolo Bianchi a comparire nel giorno 26. detto mese, onde iniziare un amichevole ed economico accomodamento sull'incorsa multa per l'arbitraria posizione dell'enunciato rodigine. ——

Si presentò nello stabilito giorno 26. Settembre Paolo Bianchi, presentando un appuntamento fatto avanti l'I. R. Pretura di Busto Arsizio in confronto di Giuseppe Ant.o Bianchi, che spiegata aveva lazione per turbato possesso: e siccome in esso appuntamento vi era l'annuenza per parte di Giuf.p Ant.o Bianchi, che rimanesse il rodigine sino alla fine di Aprile 1830.; così domandò, che l'Amministrazione del Consorzio d'Olona volesse compiacersi di tolerare l'esistenza del Subb.o rodigine sino alla suddetta epoca, obbligandosi nel caso affermativo al pagamento di Austriache £ 40.. L'Amministrazione non potendo prescindere da quanto stabilì coll'Ordinanza 29. Agst.o 1829. in quanto alla necessità di una visita locale per conoscere quanto poteva essere di uniformità al prescritto dalle Leggi d'Olona, ritenendo pel momento sotto l'ostacolo del terzo pel Sudd.o presentato appt.o, perciò ha prescritto al sud.o Paolo Bianchi d'effettuare il deposito di £ 50. Aust.e nella Cassa del Fiume Olona, poichè dal risultato di tale visita sarebbe potuto emergere la convenienza o nò della precaria richiesta concessione. Su riguardo poi alla multa incorsa per la commessa contravvenzione contemplato nell'Art.o 10. del Reg.to 11. Magg.o 1812. rettificato coll'avviso 14. Apr.le 1827., l'Amministraz.e del Consorzio d'Olona ritenne di modificarla in Italiane £ 23. Ma Paolo Bianchi non essendosi voluto sottoporre alla visita, nè alla multa; l'Amministraz.e del Consorzio del Fiume Olona ordinò al sud.o Paolo Bianchi di rimuovere il rodigine fra giorni dieci, spirati li quali l'Amministraz.e agito anche per la rimozione del rodigine, e per il conseguimento dell'incorsa multa. Tutto quanto si è detto esposto, risulta dal processo verbale D. 26. Settembre 1829. ——

Il termine di giorni dieci stabilito dalla testè accennata Ordinanza D. 26. Genn.o 1829. trascorse infruttuosamente, senza che il sud.o Paolo Bianchi si curasse di rimuovere il suindicato rodigine posto sul Fiume Olona; il quale rodigine però è stato levato nel giorno Dodici del passato mese di ottobre, come è

e stato riferito dal Custode Pietro Ciorini all'Amministraz.e del Consorzio d'Olona. ——

Essendo stato levato il macilavato rodigino, posto bensì il molino di agire giudizialmente contro Paolo Bianchi per obbligarlo alla rimozione, ed a rimettere il tutto in pristino stato; ma non resta per questo la contravvenzione commessa dallo stesso Paolo Bianchi, nell'aver senza la previa licenza dell'Amministraz.e d'Olona, posto in opera il riparato nuovo rodigino, ed animato con le acque del fiume Olona il Mulino della Volta da esso posseduto in territorio d'Cajrate. ——

La contravvenzione commessa da Paolo Bianchi è colpita dalla Sanzione dell'art.o 10. del Regol.o generale del Fiume Olona 11. Magg.o 1812., che, in seguito all'autorizzazione comparsa dall'I. R. Governo con suo ossequiato Dispaccio 27. Marzo 1847, e stata notificata, e comunicata nei seguenti termini = Resta proibito di muovere, alzare, abbassare, scemare, alterare, o fare qualunque variazione, o mettere mano in modo alcuno al Fiume, ed idrome alle bocche, bichelli, chiuse, soglie, mulini, e loro usuali, che sono posti sul detto Fiume, senza speciale licenza in iscritto dalla Amministrazione sotto pena di £ 230. Italiane, effettiva £ 261. Cent.mi 37., da infliggersi per ogni contravvenzione. = ——

L'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona si rivolge quindi a codesta I. R. Delegazione Provinciale, ed addimanda. — Di essere abilitata a stare in giudizio per conseguire il pagamento della multa di £ 230. Italiane, pari a £ 261. 37. austriache comminata dal surriferito Art.o 10. del Regolamento Generale 11. Maggio 1812, ed incorsa dal Sudd.o Paolo Bianchi in causa, e dipendenza della sunnominata da lui commessa contravvenzione. ——

Imp.Ra Delegazione Provinciale di milano.

Paolo Bianchi uno degli utenti d'Olona nel ricorso A presentato all'amministrazione del Fiume Olona li
A. 29 Agosto 1829, espose di avere fatto un vistoso di circa q.li nell'edificio interno della proprietà di lui
folla di carta posta sul Fiume Olona in territorio di Lainate, e per tale oggetto d'avere fatto esperimento per condurre l'acqua d'Olona nella folla stessa, e dopo diversi esperimenti di avere riuscito ad introdurre l'acqua nella folla stessa, mediante una mota di tabbi rudie posta di nuovo nella stessa fuga, e ciò in surroga della bocchetta che prima esisteva - e che col giorno venti Agosto essendo riuscito il detto esperimento, ne partecipò l'occorrente all'ufficio d'Olona, onde gli venisse concesso di continuare l'esercizio senza eccezione di altro utente vicino.

Tutte le suindicate opere vennero fatte dal prenominato Paolo Bianchi senza la preventiva necessaria licenza dell'ufficio d'Olona.

essendo comparso personalmente il D.r Paolo Bianchi avanti l'ufficio d'Olona nel tenore indicato giorno 29 Agosto 1829, ed essendosi rifiutato di sottogiorsi alle spese di una visita, quale era indispensabile per conoscere le circostanze locali, e per quanto poteva essere di vantaggio al provvedimento dalle leggi d'Olona, ed all'interesse dei terzi; l'amministrazione del Consorzio d'Olona
B. con sua ordinanza B 29 Agosto 1829 ingiunse allo stesso Paolo Bianchi di levare nel termine di giorni sei il nuovo vadigine, non che li suoi accessorj, sotto comminatoria in caso diverso di agire a termini dei vegliantì Regolamenti d'Olona.

C. Con Rimostranza C 5 Settembre 1829 n.° 3848 Giuseppe Antonio Bianchi mugnajo al molino Tolla in territorio di Lainate notificò all'amministrazione d'Olona la arbitraria nuova commessa del sudd.o Paolo Bianchi e chiese che fosse chiamato all'ordine l'Innovatore con un sollecito provvedimento protestando contro chi poteva essere di ragione li danni, spese e conseguenze per la lesione di suoi diritti, e per la continuata molestia che gli si recava, non senza danno pure del libero corso del Fiume, sul ostacolo frapponevano li piantati allo sbocco della canale inferiore esistente tra il contromuro della casa ed il primo canale di scolo.

L'amministrazione del Consorzio d'Olona, che già aveva con l'ordinanza 29 Agosto 1829 ingiunto al D.r Paolo Bianchi sudmessa B ingiunto al D.r Paolo Bianchi di levare nel termine di giorni sei il nuovo vadigine, e li suoi accessorj; con la successiva ordinanza 10 Settembre 1829 ha deliberato di invitare lo stesso Paolo Bianchi perchè a comparire nel giorno 26 detto mese per, onde iniziare un amichevole ed economico accomodamento sull'incorsa multa per l'arbitraria posizione dell'enunciato vadigine. -

~~Comparve~~ Si presentò nello stabilito giorno 26 Settembre Paolo Bianchi, e presentando un ~~appuntamento~~ appuntamento fatto avanti l'I.R. Pretura di Busto Arsizio in confronto di Giuseppe Antonio Bianchi che giustificava l'azione per turbato possesso: e siccome in esso appuntamento si era l'assunzione per parte di Giuseppe Antonio Bianchi, che rimanesse il vadigine in questione sino alla fine di Aprile 1830; così addimandò, che l'amministrazione del Consorzio d'Olona volesse compiacersi di togliere l'esistenza del sudd.o vadigine sino alla suindicata epoca, ed obbligandosi nel caso affermativo al pagamento di ambidue le spese. L'amministrazione non potendo prescindere da quanto stabilì

dell'ordinanza 29. Agosto 1829. in quanto alla necessità d'una visita locale per conoscere quanto potesse essere di uniformità al prescritto dalle leggi d'Olona, riferendo pel momento solo l'estratto del tenor del dell'presentato appuntamento; perciò ha prescritto al sig.r ~~Bianchi~~ Paolo Bianchi di effettuare il deposito di H. 50. austriache nella Cassa del Fiume Olona, poichè dal risultato di tale visita sarebbe potuto emergere la convenienza o nò della prestata richiesta concessione. In riguardo poi alla multa ~~portata per~~ incorsa per la commessa contravvenzione ~~per~~ contemplata nell'art. 10. del Regolamento 11. Maggio 1812. verificata coll'avviso 14. Aprile 1827. l'Amministrazione del Consorzio d'Olona ritenne di modificarla in Italiane H. 23. Ma il ~~sig.r~~ Paolo Bianchi non essendosi voluto sottoporre alla visita, nè alla multa, l'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona ordinò al sig.r Paolo Bianchi di rimuovere il vetrigine fra giorni dieci, prevalendosi quindi l'Amministrazione agito avrebbe per la rimozione del vetrigine, e per il conseguimento dell'incorsa multa. Tutto quanto si è testè esposto risulta dal processo verbale ~~26 settembre 1829. D.~~ D. 26. Settembre 1829.

D.

Al termine di giorni dieci stabilito dalla testè accennata ordinanza D. 26. Settembre 1829. hanno infruttuosamente, senza che il sig.r Paolo Bianchi si curasse di rimuovere il rimbrotato vetrigine posto nel Fiume Olona: il quale vetrigine però è stato levato nel giorno dodeci del prenato mese di Ottobre, come è stato riferito dal Custode Pietro Cicoini all'Amministrazione del Consorzio d'Olona.

Essendo stato levato il mentovato vetrigine, cessò tosto il motivo di ~~obbligare giudiziarie~~ agire giudiziarie contro Paolo Bianchi per obbligarlo ~~a rimuovere~~ alla rimozione, ed a mettere il fosso in pristino stato; ma non cessò per questo la contravvenzione commessa dallo stesso Paolo Bianchi, dell'essere, senza la previa necessaria licenza dell'Amministrazione d'Olona, posto in opera il riparato nuovo vetrigine, ed avvisato con le acque del Fiume Olona al molino della Folla di suo possesso in territorio di Lajrate.

La contravvenzione commessa da Paolo Bianchi è colpita dalla sanzione dell'art. 10. del Regolamento generale del Fiume Olona 11. Maggio 1812. che in seguito all'autorizzazione comunicata dall'I. R. Governo con suo ampliato Dispaccio 21. Marzo 1827. non è stato rettificato, e consegnato nei seguenti termini: = Resta proibito di smovere, alzare, abbassare, pianciare, alterare, e fare qualunque variazione = o mettere mano in modo alcuno al Fiume, ed intorno alle bocche, bocchelli, chiuse, argini, mulini, e loro = ricevili, che sono posti nel detto Fiume, senza speciale licenza in iscritto della Amministrazione sotto pena = di H. 230. Italiane, austriache H. 2by. kr. 37. da infliggersi per ogni contravvenzione. =

L'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona si rivolge quindi a codesta I. R. Delegazione Provinciale, ed addimanda

Essere abilitata a stare in giudizio per conseguire il pagamento della multa di H. 230 Italiane, pari a H. 2by. 37. austriache commminata dal rubricato art. 10. del Regolamento Generale 11. Maggio 1812. ed incorsa dal sig.r Paolo Bianchi in causa e dipendenza della sovraccennata da lui commessa contravvenzione.

Adì 1me Detto Luogo Detto Decembre Filuda
cioè e giudica Sr. Dottore Francesco Franco
mano Filuda qualificato con giurisdizione
Dite cognome Sr. Legno, Mercante minuto
alla presente Ragione Francesco
Detto Sr. Dottore Filuda alla Ragione
Francesco Franco Mercante alla Ragione
Dite Lire.

A ciascuno Sr. quelle Filuda contesta
ferma.

di nuovo, questa Ruota è formata con otto
pallette ciascuna lunga Brā 1 ⅔
nella parte verso il muro vi sono attaccate
alle pallette delle capette, le quali sollevano
l'acqua, e la versano in un recipiente
di legno, dal quale passano in un ceppo
canale di vivo lungo Brā 8, fino allo
spigolo del Caseggiato, indi percorre
lungo lo stesso Caseggiato per Brā 10 a bene-
ficio della Cartiera di Franco Bianchi
e per Brā 4 in seguito a beneficio
della Cartiera di Paolo Bianchi.
L'altezza di questa Ruota è coetanea
con quella della Cartiera, che passa il mezzo
Secolo.
La ind.ta Ruota serve a condur l'acqua
nelle tine della fabbrica

1630, il 20 Febbre
Molini nella Valle di Lonate Ceppino
Cartiera Bianchi
Ramo vivifico d'Olona
Servile in cinque Porte
Il Rodigine, che corrisponde alla Mola
di cima è metà di Bianchi Franco
metà di Bianchi Paolo
La seguente Ruota è di Bianchi Paolo
le due porte di mezzo servono di Garrava
la Ruotta Nova, che resta a destra, e che
serve alla Cartiera è di Bianchi Franco
Tutte le ind.te tre Ruote servono alla
Cartiera.
Al disopra della Corta corrente alla mola di
cima oppure alla Ruota adevente al Caseg.to finito vi
è una Ruota, il di cui albero è lungo
Brā 2 ⅔ di diametro 24.9
appoggiato coi perni sopra due bancolini.